



COMUNE di VAUDA CANAVESE

Città metropolitana di Torino

Prot. n. 1505

Vauda Canavese, 06/06/2020

ORDINANZA N. 8/2020

Oggetto: Ordinanza per la riapertura e l'utilizzo responsabile delle aree giochi presenti sul territorio comunale. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto l'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 22 maggio 2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 recante "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 58", che al punto 23 consente dal 18 maggio 2020, la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;*
- Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- Rilevato che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

- Considerato, dunque, che il richiamo a questo principio di auto responsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici, sulle quali il Comune ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature;
- Ritenuto che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia Locale;
- Valutato che, nell'attuale quadro normativo, non è ancora possibile l'utilizzo in sicurezza delle aree interne al parco giochi della Frazione Palazzo Grosso adibite a campi da calcetto, basket e pallavolo, che pertanto permarranno inibite al pubblico;
- Sentita preventivamente, e nel merito, l'A.S.L. TO4 (S.I.S.P.), sugli aspetti di propria competenza, con nota Prot. n. 1452 del 1 giugno 2020;
- Vista la comunicazione Prot. n. 56237 del 5 giugno 2020, del Servizio Igiene e Salute Pubblica dell'A.S.L. TO4;
- Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

In conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

a partire dal giorno 8 giugno 2020 la riapertura delle aree giochi presenti sul territorio comunale, a condizione di un utilizzo responsabile

nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia la adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, per la verifica del rispetto delle misure anti contagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino.

Per le motivazioni illustrate in premessa non potranno essere utilizzate le aree interne al parco giochi della Frazione Palazzo Grosso, adibite a campi da calcetto, basket e pallavolo;

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate alla Polizia Locale.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Piemonte, alla Polizia Locale e Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato. Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è Valter CIPRIANO Ispettore P.L. del Comune di Vauda Canavese.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO

Alessandro FIORIO